I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 781/78 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1978

relativo al regime applicabile agli scambi tra la Comunità economica europea e Cipro nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, firmato il 15 settembre 1977, proroga fino al 31 dicembre 1979, con talune misure complementari, la prima tappa dell'accordo summenzionato ;

considerando che, in una dichiarazione allegata all'atto finale dell'accordo, la Comunità si è dichiarata disposta a riesaminare con la Repubblica di Cipro le disposizioni dell'accordo relative ai prodotti agricoli, alla luce del risultato dei lavori intrapresi ai fini di un'impostazione globale delle relazioni della Comunità con i paesi del bacino mediterraneo, nell'ambito delle quali gli interessi ciprioti sono ugualmente presi in considerazione ;

considerando che, a seguito dei negoziati per la conclusione del protocollo aggiuntivo citato, si è avuto uno scambio di lettere relativo ai prodotti agricoli, a norma del quale la Comunità si impegna a fare tutto il possibile affinché dei negoziati nel settore agricolo possano aver luogo in tempo utile per consentire l'entrata in vigore delle relative conclusioni a decorrere dal 1° gennaio 1978 ; che la Comunità ha istituito, con il regolamento (CEE) n. 3018/77 (1), un regime preferenziale autonomo per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, regime che è applicabile fino al 31 marzo 1978 ;

considerando che a decorrere dal 1° aprile 1978 alcuni prodotti agricoli non sono più coperti da un regime preferenziale negli scambi con la Comunità ; che è pertanto opportuno prevedere misure autonome complementari limitate nel tempo, onde evitare perturbazioni negli scambi commerciali di questi prodotti in attesa dell'entrata in vigore di un protocollo complementare sui prodotti agricoli ;

considerando che, per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari di cui al presente regolamento, è opportuno garantire in particolare la parità e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità ad ogni contingente previsto, nonché l'applicazione senza interruzioni delle aliquote fissate per il medesimo a tutte le importazioni dei prodotti in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria del contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni degli stessi prodotti in provenienza da Cipro durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando tuttavia che nella fattispecie non sono disponibili a livello comunitario o nazionale dati statistici per le diverse qualità di vini in questione ; che è tuttavia prevedibile che la maggior parte delle importazioni interesseranno due Stati membri ; che, su tale base, è opportuno disporre una ripartizione del volume contingentale in quote iniziali tenendo conto delle possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei diversi Stati membri ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere il volume del contingente in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati

(1) GU n. L 355 del 31. 12. 1977, pag. 42.

membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % del volume del contingente ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, occorre che uno Stato membro che abbia esaurito quasi completamente la quota iniziale prelevi una quota complementare della riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro, ogniqualvolta una delle sue quote complementari sia prossima ad esaurimento, sempreché la riserva corrispondente lo consenta ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale, esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che tale Stato ne trasferisca una notevole percentuale alla riserva per evitare che una parte del contingente tariffario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica del Benelux ; che tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono pertanto essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 1° aprile 1978, i dazi doganali all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati qui di seguito, originari di Cipro, vengono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione (%)
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	F. Legumi di granella, sgranati o in baccello :	
	II. Fagioli :	
	ex a) dal 1° ottobre al 30 giugno :	
	— dal 1° aprile al 30 aprile	60
	ex H. Cipolle, scalogni ed agli :	
	— Cipolle, dal 1° aprile al 15 maggio	60
	M. Pomodori :	
	ex I. dal 1° novembre al 14 maggio :	
	— dal 1° aprile al 15 aprile	60
	S. Pimenti o peperoni dolci	40
	ex T. altri :	
	— Melanzane, dal 1° aprile al 30 aprile	60
	— Sedano, dal 1° aprile al 30 aprile	50
08.02	Agrumi, freschi o secchi :	
	ex A. Arance :	
	— fresche	60
	ex B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) ; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi :	
	— freschi	60
	D. Pompelmi e pomeli	80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione (%)
ex 08.09	Altre frutta fresche :	
	— Meloni, dal 1° aprile al 31 maggio	50
	— Cocomeri, dal 1° aprile al 15 giugno	50
12.03	Semi, spore e frutta da sementa :	
	E. altri (a)	60
12.08	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte ; carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove :	
	C. Semi di carrube	100
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :	
	B. altre :	
	II. senza aggiunta di alcole :	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg :	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	80
	ex 8. altre frutta :	
	— Pompelmi e pomeli	80
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno :	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	80
	ex 8. altre frutta :	
	— Pompelmi e pomeli	80
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di 4,5 kg o più :	
	ex dd) altre frutta :	
	— Segmenti di pompelmi e di pomeli	80
	— Pompelmi e pomeli	80
	2. di meno di 4,5 kg :	
	ex bb) altre frutta e miscugli di frutta :	
	— Segmenti di pompelmi e di pomeli	80
	— Pompelmi e pomeli	80

(a) Questa concessione comprende unicamente le sementi che rispondono alle direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e delle piante.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione (%)
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C :	
	III. altri :	
	ex a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto :	
	— d'arance	70
	— di pompelmi e di pomeli	70
	ex b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto :	
	— d'arance	70
	— di pompelmi e di pomeli	70
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C :	
	II. altri :	
	a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto :	
	1. d'arance	70
	2. di pompelmi e di pomeli	70
	b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto :	
	1. d'arance	70
	2. di pompelmi e di pomeli	70

Articolo 2

1. Dal 1° aprile 1978 al 15 maggio 1978 il dazio della tariffa doganale comune per le patate di primizia della sottovoce ex 07.01 A II a) della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, è sospeso al 5,2 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 25 000 tonnellate.

2. Dal 16 maggio 1978 al 30 giugno 1978 il dazio della tariffa doganale comune per le patate di primizia della sottovoce 07.01 A II b) della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, è sospeso al 7,3 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 75 000 tonnellate.

3. I volumi dei contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2 costituiscono le riserve comunitarie.

4. Qualora si manifesti in uno Stato membro un fabbisogno di questi prodotti, tale Stato preleva una quota adeguata dalla riserva corrispondente, nei limiti consentiti dal volume di tali riserve.

5. La validità delle quote prelevate ai sensi del paragrafo 4 scade rispettivamente il 15 maggio ed il 30 giugno 1978.

Articolo 3

1. Dal 1° aprile al 15 maggio 1978 il dazio della tariffa doganale comune per le carote della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, è sospeso al 6,8 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 2 200 tonnellate.

2. Il volume del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 costituisce la riserva comunitaria.

3. Qualora si manifesti in uno Stato membro un fabbisogno di questi prodotti, tale Stato preleva una quota adeguata dalla riserva, nei limiti consentiti dal volume di quest'ultima.

4. La validità delle quote prelevate ai sensi del paragrafo 3 scade il 15 maggio 1978.

Articolo 4

1. Dall'8 giugno al 30 giugno 1978 il dazio della tariffa doganale comune per le uve da tavola della sottovoce ex 08.04 A I a) della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, è sospeso al 7,2 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 500 tonnellate.

2. Il volume del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 costituisce la riserva comunitaria.

3. Qualora si manifesti in uno Stato membro un fabbisogno di questi prodotti, tale Stato preleva una quota adeguata dalla riserva, nei limiti consentiti dal volume di quest'ultima.

4. La validità delle quote prelevate ai sensi del paragrafo 3 scade il 30 giugno 1978.

Articolo 5

1. Dal 1° aprile 1978 il dazio della tariffa doganale comune per i pimenti o peperoni dolci della sottovoce 07.01 S, originari di Cipro, è sospeso al 4,5 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 75 tonnellate.

2. Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è diviso in due parti.

La prima parte del contingente, pari a 67 tonnellate, è ripartita tra gli Stati membri ; le quote che, fatto salvo l'articolo 10, sono valide fino al 30 giugno 1978 sono le seguenti :

	(in tonnellate)
Benelux	3
Danimarca	3
R. f. di Germania	6
Francia	3
Irlanda	3
Italia	3
Regno Unito	46

La seconda parte del contingente, pari a 8 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 6

1. Dal 1° aprile 1978 il dazio della tariffa doganale comune per le uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, della sottovoce 08.04 B I, originarie di Cipro, è sospeso totalmente nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 125 tonnellate.

2. Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è diviso in due parti.

La prima parte del contingente, pari a 110 tonnellate, è ripartita tra gli Stati membri ; le quote che, fatto salvo l'articolo 10, sono valide fino al 30 giugno 1978 sono le seguenti :

	(in tonnellate)
Benelux	5
Danimarca	5
R. f. di Germania	10
Francia	5
Irlanda	5
Italia	5
Regno Unito	75

La seconda parte del contingente, pari a 15 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 7

1. Dal 1° aprile 1978 i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti sotto elencati, originari di Cipro, sono sospesi alle aliquote indicate per ciascuno di essi, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 2 500 ettolitri :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
22.05	Vini di uve fresche : mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) :	
	C. altri :	
	I. con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno, presentati in recipienti contenenti :	
	ex a) 2 litri o meno :	
	— Vini di uve fresche	3 UC/hl
	II. con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15°, presentati in recipienti contenenti :	
	ex a) 2 litri o meno :	
	— Vini di uve fresche diversi dai vini liquorosi aventi gradazione alcolica effettiva di 15°	3,5 UC/hl

2. Il contingente tariffario fissato al paragrafo 1 è diviso in due parti.

La prima parte del contingente, pari a 2 250 ettolitri, è ripartita tra gli Stati membri ; le quote che, fatto salvo l'articolo 10, sono valide fino al 30 giugno 1978 sono le seguenti :

	(in ettolitri)
Benelux	50
Danimarca	50
R. f. di Germania	50
Francia	50
Irlanda	100
Italia	50
Regno Unito	1 900.

La seconda parte del contingente, pari a 250 ettolitri, costituisce la riserva corrispondente.

3. Affinché questi vini possano beneficiare del suddetto contingente tariffario, i prezzi praticati all'importazione nella Comunità devono in ogni momento essere almeno pari ai prezzi franco frontiera di riferimento loro applicabili, previsti nel regolamento (CEE) n. 2506/75.

Articolo 8

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro fissata agli articoli da 5 a 7 o la stessa quota diminuita della frazione versata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 10, è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione e sempreché la riserva corrispondente lo consenta, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1 e sempreché la riserva corrispondente lo consenta, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote, la terza quota prelevata da uno Stato membro risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva corrispondente.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse non saranno interamente utilizzate. Essi informano la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 9

Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 8 sono valide fino al 30 giugno 1978.

Articolo 10

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° giugno 1978, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 maggio 1978, eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Può essere versata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° giugno 1978, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 maggio 1978 incluso e imputate ai contingenti tariffari, nonché eventualmente la frazione di ogni quota iniziale versata nelle rispettive riserve.

Articolo 11

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli da 5 a 8 e informa, non appena le notifiche le siano pervenute, ciascuno di essi del grado di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 giugno 1978, sullo stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 10.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua l'ultimo prelievo.

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 8 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente tariffario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in causa aventi sede nel loro territorio il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentate in dogana, accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 13

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 14

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettati gli articoli da 2 a 13.

Articolo 15

È d'applicazione il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e Cipro.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° aprile 1978 e fino all'entrata in vigore di un protocollo complementare fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro sui prodotti agricoli e al più tardi fino al 30 giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEINESEN